

in capo a nessuno; dunque non sta nè punto nè poco l'appunto che faceva l'onorevole relatore. Del resto poi farò ancora un'osservazione.

Si tratta qui di un delitto *sui generis*, di un delitto il quale non è contemplato da nessuna delle nostre leggi. Si può dunque venire anche ad una pena la quale (ammessa anche la teoria sostenuta dalla Commissione), ove discordi in qualche parte dalle regole generali stabilite dal Codice penale, non si commetterebbe alcun errore a sancirla. Ma l'opinione della Commissione non può accogliersi; imperocchè, come diceva, esattamente a mio avviso, l'onorevole deputato Garelli, l'articolo 69 del Codice penale, che fu citato dalla Commissione, e col quale si vorrebbero coordinare le pene stabilite da quest'articolo, si può anche applicare nel senso voluto dal Ministero e dal Senato.

Diffatti, come si è fatto osservare, quando un bastimento sia sequestrato perchè sospetto di darsi alla tratta dei neri, si può con ragione sostenere che la legge ne proibisce l'uso, e perciò, a termini del secondo alinea dell'articolo stesso, si può quel bastimento sequestrare, ancorchè non appartenga ai colpevoli del tentativo di tratta.

Deve sicuramente imputare a sè stesso l'armatore od il proprietario se ha affidato il suo bastimento ad un capitano infedele il quale, invece di darsi ad un onesto commercio, si è dato al traffico infame della tratta dei neri.

ASTENGO. Prego la Camera a riflettere che il secondo alinea dell'articolo 79 del Codice penale non può trovare applicazione nel caso nostro, perchè ivi si parla di quelle cose di cui la legge proibisce l'uso e la ritenzione, come sarebbe un'arma proibita; ma nessuno potrà mai dire che la legge proibisca l'uso e la ritenzione di un bastimento e di un carico di merci non vietate. È sicuramente proibito fare uso di un bastimento per la tratta dei neri, perchè è proibita la tratta in qualunque modo si faccia; ma è pur proibito fare uso di un oggetto qualunque per commettere un reato.

Non è però in questo senso che deve intendersi il secondo alinea dell'articolo 79, allorchè parla di quelle cose di cui la legge proibisce la ritenzione, l'uso e il porto; altrimenti sarebbe inutile il primo alinea che parla in genere delle cose che hanno servito per commettere un reato. Un bastimento non sarà mai una cosa proibita per sua natura. Se fu trovato in quei mari nei quali si fa la tratta, e se al suo bordo si troveranno di quegli indizi che sono accennati nell'articolo quinto, potrà benissimo ricavarsene una presunzione del reato di tratta, che obbligherà l'imputato a giustificarsi colla prova contraria; ma non potrà ricavarsene altra legale conseguenza. Nè il bastimento, comunque disposto, nè le cose che in esso si trovano, potranno dirsi per loro natura proibite, come si evince chiaramente dallo stesso tenore dell'articolo quinto di questa legge.

In quanto poi all'altra osservazione, che il progetto del Ministero nel secondo alinea contempra solo i colpevoli, mi pare che questo rilievo giovi appunto per dimostrare difettoso il primo alinea. Se infatti ammettete che la condanna a rappresentare il valore dell'oggetto, che non può confiscarsi per mancanza di sequestro, possa solo colpire i colpevoli, come mai potrete ammettere che la confisca dell'oggetto in natura, quando venne sequestrato, possa colpire il proprietario innocente? È facile accorgersi che vi sarebbe una vera incoerenza tra l'uno e l'altro alinea.

Del resto, parlando della solidarietà, ripeto che non bisogna confondere ciò che si riferisce alla multa con ciò che si riferisce alla confisca. Altra cosa è il parlare della confisca, che può solo colpire il proprietario della cosa confiscata, ed

altra cosa è parlare delle pene pecuniarie che colpiscono qualunque dei colpevoli, e che perciò possono colpirla tutti solidariamente.

FARINA PAOLO, relatore. Io non farò che aggiungere una sola osservazione, ed è questa: stia pure che non sarà condannato solidariamente l'apportatore innocente di una parte di carico, sarà sempre condannato alla confisca di quanto avrà caricato a bordo di un bastimento, inscio di quello che, partito dal porto, si farà da questo bastimento.

Il negoziante che spedisce dei colli in America non sa cosa succederà del bastimento dopochè sia uscito dal porto. Volete voi renderlo complice di quello che fa il capitano, dopochè il bastimento è stato caricato, ed uscito dal porto? Sarebbe assolutamente negare ogni principio di giustizia; e, ripeto, dacchè è dimostrato che, volendoci la licenza per la vendita, e dovendosi sempre stabilire il bisogno di questa, non vi è possibilità di simulazione di vendita, io non veggio perchè si debba in questo modo eccedere nella misura della pena.

VALERIO. Io non entro nella questione legale, dacchè non sono uomo di legge. Dirò solamente che, esaminando la redazione presentata dalla Commissione, e quella che fu adottata dal Senato, io veggio che quest'ultima reprime efficacemente i delitti di tratta, e per conseguenza voto più per essa, perchè non so darmi a credere che Senato e Ministero abbiano voluto eccedere aggravando troppo la pena sopra questi colpevoli.

LIONE. In seguito alle osservazioni ed ai ragionamenti de' miei onorevoli colleghi, io soggiungerò soltanto che si tratta di colpire e di reprimere efficacemente; ma, prima di tutto, giustamente. Nel discostarci dalle norme della giustizia comune, bisogna andare a piè di piombo; per evitare il pericolo delle frodi, non è permesso di mettere in pericolo gl'innocenti. Nel bivio, mi attengo alla norma che non permette di sacrificare l'innocenza al lodevole desiderio d'impedir le frodi; questo è il motivo per cui persisto nel sistema della Commissione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta della Commissione.

BERTOLINI. Mi pare che si dovrebbe prima mettere ai voti l'articolo 7 come fu emendato dal Senato, e proposto dal Ministero; in ogni caso io lo propongo come emendamento.

PRESIDENTE. Il progetto del Ministero non è quello che cade in discussione, ma dal momento che si ripiglia come emendamento, ha la priorità, e lo metterò pel primo ai voti.

HAVINA. Domando la parola, e la domando per sostenere appunto l'emendamento, che è lo stesso che il progetto del Ministero.

Si oppone l'ingiustizia all'applicazione di questa disposizione; ma l'ingiustizia la si vuol vedere dove non c'è. Perchè mai un tribunale condannerà colui che innocentemente, senza saperlo, ha posto un carico qualunque di mercanzia sopra un bastimento?

La cosa è evidente. Dicendo *colpevole*, s'intende che nessuno lo è, se non è dichiarato tale da una sentenza. Per conseguenza se questa cosa fu fatta innocentemente, non sopporterà nessuna pena.

Ora io dico che, se non si mette questa disposizione, sarebbe illusoria la pena stabilita dalla legge.

Chi è che si mette a fare la tratta? Sono certamente persone facoltose. Colui che ha un bastimento dirà: io vi presto il bastimento, ma non voglio fare la tratta. Intanto,